



# COMUNE DI VICO NEL LAZIO

FROSINONE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 23 del 29 novembre 2013

**Oggetto: Conferma aliquote IMU per l'anno 2013 e modifiche al Regolamento dell'imposta.**

L'anno 2013, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 17.00, presso la sala delle adunanze Consiliari, sita nel "Palazzo del Governatore", si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata con avvisi scritti e notificati nei termini prescritti dallo Statuto Comunale.

All'appello nominale risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1	Guerriero Claudio	X	
2	Rondinara Giovanni		X
3	Costantini Piero	X	
4	Sabellico Franco	X	
5	Terpino Andrea	X	
6	Fanti Antonio	X	
7	Tosti Giorgio	X	
8	Graziani Dario	X	
9	Pelloni Mauro B.	X	
10	Ciullo Massimo	X	
11	Cianfrocca Adriano	X	
12	Di Lelio Vittorio		X
13	Pica Maria Paola	X	

Assegnati n° 13  
In Carica n° 13

Presenti n° 11  
Assenti n° 2

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Dario Graziani.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 c. 4 l. a del TUEL n° 267/00) il Segretario Comunale Dott. ssa Sandra Pece.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto e regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il **Sindaco**, nel relazionare sul punto, fa presente che si sono verificate minori entrate pari a € 76.000 sull'IMU seconda casa, destinate al fondo di solidarietà.

Il Consigliere **Cianfrocca**, riferendosi alla modifica proposta del Regolamento IMU, ritiene che la regola sia da pubblicizzare.

Il Consigliere **Pica**, al riguardo, come gruppo plaude.

Il **Sindaco** tiene a specificare che per poter usufruire dell'agevolazione occorre possedere dei requisiti.

Il Consigliere **Pica** chiede se, a termini di regolamento sia possibile provvedere a due distinte votazioni in merito al presente provvedimento giacché, in realtà, questo prevede due punti distinti (aliquote e modifiche al Regolamento) in merito ai quali loro come gruppo voterebbero in modo diverso.

Il **Sindaco** si pronuncia favorevolmente sulla possibilità di tener due distinte votazioni.

Dopo di che

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014 (in forma sperimentale), dell'**imposta municipale propria** di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

**Viste**, in particolare, le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

**Viste** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

**Viste** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**Visto** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 30/10/2012, esecutiva a norma di legge;

**Esaminata** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

**Richiamato** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**Rilevato che** il D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito in legge in data 28.10.2013 n. 124 ha introdotto importanti modifiche alla normativa riguardante l'IMU per il 2013 rispetto alla normativa vigente nell'anno 2012 disponendo la cancellazione dell'acconto dell'IMU relativa all'abitazione principale, con l'esclusione di alcune categorie catastali, non assumendo invece decisioni riguardo alla seconda rata in scadenza al 16.12.2013; :

### **Dato atto che :**

- le novità normative introdotte limitatamente al presente esercizio, non richiedono modifiche regolamentari giacché transitoriamente disposte;
- invece occorre dar conto di altre modifiche introdotte dal D.L. 102/2013 citato in quanto danno la facoltà ai Comuni di introdurre modifiche regolamentari ovvero:

Articolo 2-bis.

*(Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti)*

*1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in*

*comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.*

*2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

**Ritenuto dover** introdurre la seguente modifica ed integrazione dal **regolamento comunale IMU** vigente, mediante l'introduzione delle seguenti fattispecie che ha valore limitatamente all'esercizio in corso :

Articolo 10-bis Equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari e pertinenze concesse in comodato d'uso :

*1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a richiesta del contribuente può essere equiparata all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, l'unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.*

*2. Per l'accesso a tale agevolazione è necessario che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni :*

- *Atto di comodato d'uso scritto e registrato, disciplinato dagli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile;*
- *Utenze dei servizi per l'immobile oggetto della richiesta intestate al comodatario .*
- *Limite massimo ISEE ( in validità al momento della richiesta ) del comodante, non superiore ad €. 10.632,93*

*3. La data di decorrenza del benefici, risulta essere quella della registrazione, per l'anno 2013 limitatamente alla seconda rata .*

**Ritenuto altresì dover** confermare le aliquote per il 2013 nella stessa misura del 2012 ovvero:

- **Abitazione principale ( categorie catastali non esenti ) 0,4 per mille**
- **Altri immobili 7,6 per mille**

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visti** i risultati delle due votazioni svoltesi che sono i seguenti:

**I votazione- Conferma aliquote**

Consiglieri Presenti n. 11; Voti favorevoli n. 8; Voti contrari n. 3 (Pica, Cianfrocca, Terpino)

**II votazione- Modifica Regolamento IMU**

Consiglieri Presenti n. 11; Voti favorevoli n. 11

**DELIBERA**

1. di **approvare** la modifica al regolamento IMU così come in premessa e che in questa parte si intende integralmente riportata formandone parte integrante e sostanziale;
2. in virtù dei termini ristretti per poter consentire di fruire di detta agevolazione dispone l'entrata in vigore immediata;
3. di confermare per l'anno 2013 le aliquote del 2012 come appresso :
  - **Abitazione principale ( categorie catastali non esenti ) 0,4 per mille**
  - **Altri immobili 7,6 per mille**

Con separata votazione e con il seguente esito della votazione unanime di **rendere** la presente immediatamente eseguibile .

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.TO (Dario Graziani)

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Sandra Pece)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il giorno 05 DIC. 2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1 d. lgs. n.267 del 18/8/2000).

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Sandra Pece)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

( ) è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del d. lgs. n.267/2000 e, pertanto, diviene esecutiva lo stesso giorno di pubblicazione.

( ) è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3, del d. lgs. n.267/2000

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Sandra Pece)

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 05 DIC. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Sandra Pece)